

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 55325/GRFVG del 22/11/2023, Prenumero 57341

SGRIF/AMIC-AZI

Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30 e Decreto del Presidente della Regione n. 0168/2017 e s.m.i.. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese e situati sul territorio regionale. Riparto anno 2023: beneficiario ditta PERON DANIELE E DANILLO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE, P.IVA 01216500932: concessione contributo integrativo e impegno di spesa per l'importo di Euro 4.873,67.

Il Direttore di Servizio

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 4, comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche apportate con:

- la L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
- l'art. 4, comma 2, L. R. 25/2018;
- D.P.Reg. 8/4/2022, n. 045/Pres (BUR 20/04/2022, n. 16), che ha apportato le seguenti modifiche:
 - o l'art.1 modifica il titolo del D.P.Reg. n. 168/2017, sostituendo le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
 - o l'art.2 sostituisce l'art. 2 del D.P.Reg. n.168/2017 con il seguente: <<1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici sede legale o sede di unità locali dell'impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale>>;
 - o l'art.3 modifica il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.Reg n. 68/2017, le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse;

Atteso che, con legge regionale 28 dicembre 2022 n. 22 (Legge di stabilità 2023) è stata autorizzata, per l'anno 2023, la spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 e del bilancio di previsione per l'anno 2023, in conto competenza;

Dato atto che, per i fini di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25, il Bilancio 2023 prevede lo stanziamento di Euro 900.000,00 sul capitolo 2436, articolo 1;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13 "Approvazione dell'assestamento di bilancio per gli anni 2023-2025", che ha provveduto ad implementare lo stanziamento al capitolo 2436, art. 4, per un totale di Euro 1.400.000,00, utile alla copertura della graduatoria delle domande di contributo;

Considerato che, ai sensi del comma 1, articolo 6 del Regolamento (*presentazione della domanda*), le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;

Dato atto che l'istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli articoli 4, 6, 7 del Regolamento e degli articoli di seguito richiamati:

- art. 8 (*spese ammissibili*): sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza, le spese per le analisi di laboratorio, le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda;
- art. 9 (*importo del contributo*): stabilisce specifiche misure per la concessione del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile. Tali misure sono correlate alla dimensione dell'impresa (micro-impresa, piccola e media impresa, grande impresa) e prevedendo per ognuna delle tre tipologie un tetto massimo di contributo concedibile;
- art. 10 (*graduatoria e concessione del contributo*), che tiene conto dei seguenti aspetti:
 - o al comma 2, è data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile;
 - o al comma 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

Vista la nota prot. n. 229068 del 18/04/2023 di avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000 e dell'art. 8 della Legge 241/1990;

Preso atto della graduatoria approvata con decreto n. 34176/GRFVG del 21/07/2023 e dell' "Allegato A – relazione istruttoria", prot. n. 425000/P/GEN del 21/07/2023, parte integrale e sostanziale dello stesso, dove si relaziona rispetto all'attività istruttoria effettuata sulle domande presentate nel periodo 01 febbraio 2023 – 28 febbraio 2023;

Visto il Decreto n. 46960/GRFVG del 13/10/2023, con il quale si è proceduto a concedere i contributi ed assumere i relativi impegni di spesa a favore delle imprese inserite in graduatoria dal n. 73 al n. 172 (terza tranche) per un importo complessivo di Euro 1.101.312,62.- (di cui Euro 12.908,00.- a valere sull'art. 1 ed Euro 1.088.404,62.- a valere sull'art. 4);

Visto che tra i destinatari del provvedimento vi è l'impresa PERON DANIELE E DANILO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE, P.IVA 01216500932, collocata alla posizione n. 139 della graduatoria finale, avente sede legale in Via Cesare Battisti n. 26, Comune di San Quirino (PN), che ha regolarmente presentato istanza di contributo in data 28/02/2023, prot. GRFVG-GEN-2023-122785;

Dato atto che il contributo spettante all'impresa di cui sopra è stato erroneamente quantificato in Euro 4.846,33, pari al 50% dell'importo indicato nel modello Allegato A di Euro 9.692,65.- IVA esclusa, quale ammontare complessivo del preventivo di spesa allegato all'istanza;

Considerato che l'importo del preventivo dettagliato di spesa ammonta a Euro 19.440,00.- e che l'importo di Euro 9.692,65 riportato nel modello Allegato A è frutto di un mero errore materiale del richiedente il contributo, come espresso con nota n. 2023-704547 del 20/11/2023;

Ritenuto di dover ricalcolare in Euro 9.720,00.- il corretto importo del contributo da concedere al beneficiario, pari al 50% delle spese ammissibili desunte dal preventivo di spesa, quantificate in Euro 19.440,00.-;

Ritenuto, quindi, di dover integrare l'impegno assunto in favore dell'impresa PERON DANIELE E DANILO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE con la somma di Euro 4.873,67.-, pari alla differenza tra l'importo del contributo qui rideterminato in Euro 9.720,00.- e l'importo di Euro 4.846,33.- precedentemente concesso con proprio Decreto n. 46960/GRFVG del 13/10/2023;

Verificato che la disponibilità del capitolo 2436, art. 4, consente l'integrazione del contributo di Euro 4.873,67.-;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Visto il Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019 - pubblicato sulla GUUE L 51 del 22 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 - il quale prevede l'innalzamento a Euro 25.000,00 del plafond degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari per gli Stati membri dotati di un registro centrale nazionale degli aiuti;

Visto:

- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale è stato istituito il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.);
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA (ora AGEA), nonché l'obbligo per gli Enti e le Agenzie vigilate dal Ministero, le Regioni, gli Enti Locali e le altre Amministrazioni Pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 ottobre 2005 recante "Adempimenti relativi alla gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale – SIAN";

Considerato che, sulla base del citato Regolamento, la presente integrazione del contributo si configura come un nuovo aiuto "de minimis", in aggiunta al precedente (di cui al Decreto n. 46960/GRFVG del 13/10/2023), per il quale è stato rilasciato il SIAN-COR 1883701;

Considerato, pertanto, che nel Registro sono state inserite le nuove informazioni relative al presente aiuto e che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il SIAN-COR 1894841;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all'acquisizione del "codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della Regione – Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;

Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa);

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visti:

- la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 08/08/2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 e per l'anno 2023);
- il BFG - Bilancio Finanziario Gestionale 2023 - approvato con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055 e successive variazioni;

Ritenuto, sulla base delle premesse qui descritte, di concedere all'impresa PERON DANIELE E DANILO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE, P.IVA 01216500932, collocata alla posizione n. 139 della graduatoria finale (di cui al Decreto n. 34176/GRFVG del 21/07/2023), l'importo integrativo di Euro 4.873,67.- impegnando la somma prevista a carico del capitolo 2436, art. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 e del bilancio di previsione per l'anno 2023 in conto competenza;

decreta

Art. 1. è rideterminato in Euro 9.720,00.- il contributo concesso all'impresa PERON DANIELE E DANILO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE con proprio Decreto n. 46960/GRFVG del 13/10/2023;

Art. 2. è concesso all'impresa PERON DANIELE E DANILO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE il contributo integrativo di Euro 4.873,67.- pari alla differenza tra l'importo del contributo qui rideterminato in Euro 9.720,00.- e l'importo di Euro 4.846,33.- precedentemente concesso con proprio Decreto n. 46960/GRFVG del 13/10/2023 per i lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto compatto da effettuarsi presso la sede legale ed operativa di San Quirino (PN), via Cesare Battisti n. 26;

Art. 3. si dispone la variazione di impegno in aumento pari a Euro 4.873,67.- effettivamente spettante, a carico del capitolo 2436, art. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 e del bilancio di previsione per l'anno 2023 in conto competenza, come evidenziata nell'allegato contabile cui espressamente si rinvia;

Art. 4. ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento vigente, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto, la seguente documentazione a titolo di rendicontazione:

- 1.fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- 2.due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- 3.copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- 4.copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento;
- 5.attestato di Convalida piano di lavoro – smaltimento amianto (*DPREG n. 108/2018 e Piano Regionale Amianto*).

Art. 5. il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo così come previsto al comma 3, art. 12 del Regolamento vigente.

Il Direttore di Servizio
ing. Flavio Gabrielcig
Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005

ALPUD Bagnarol Franchi Turello